

domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - insufficiente – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15128 del 02/07/2014

Osservanza dei termini di comparizione - Riferimento alla data indicata in citazione - Necessità - Differimento ex art. 168 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ. - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15128 del 02/07/2014

Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., decorrenti dalla data della notifica della citazione (in primo grado ed in appello), occorre fare riferimento alla data dell'udienza fissata in citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando essi risultino rispettati per effetto del differimento dell'udienza a norma dell'art. 168 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ..

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15128 del 02/07/2014